

Legge regionale 12 maggio 2005, n.43

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 25/2003)

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue") e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto e finalita' della legge

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorita' sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanita' 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorita' dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale."

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 25/2003)

1. L'articolo 2 della l.r. 25/2003 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

Beneficiari e misura degli interventi

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2 e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o piu' celle di campionamento in cui e' suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorita' sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo e' concesso proporzionalmente al

numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda puo` rendere disponibili non piu` di dodici capi l`anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall`autorita` sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell`autorita` sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all`intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione."

ARTICOLO 3

(Modifiche all`articolo 3 della l.r. 25/2003)

1. Il comma 3 dell`articolo 3 della l.r. 25/2003 e` sostituito dal seguente:

"3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell`anno di riferimento, comprendente tra l`altro:

- a) il numero delle domande presentate;
- b) la quantificazione dei contributi erogati;
- c) i dati o la stima dell`impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;
- d) l`opinione dei soggetti coinvolti sull`utilita` degli interventi effettuati."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell`articolo 4 della l.r. 25/2003)

1. L`articolo 4 della l.r. 25/2003 e` sostituito dal seguente:

"Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall`attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00, si fa fronte con le risorse dell`unita` previsionale di base (UPB) n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2005."